

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 195

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1° al 7 marzo 2001)

INDICE

BIASCO: sulla situazione politica del Corno d'Africa (4-18493) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	Pag. 13013	sul secondo lotto della circonvallazione di Borgomanero (4-20558) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	Pag. 13025
BORTOLOTTI, BESOSTRI: sulla costruzione di centrali nucleari da parte dell'Ucraina (4-21601) (risp. RANIERI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13015	MANZI ed altri: sulle provvidenze di reversibilità a favore delle vedove dei perseguitati politici antifascisti (4-21477) (risp. VISCO, <i>ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica</i>)	13026
CAMBER: sulla documentazione relativa ai prigionieri italiani in Russia durante la Seconda guerra mondiale (4-21465) (risp. RANIERI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13018	MILIO: sull'esecuzione di condanne a morte in Giappone (4-21457) (risp. INTINI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13027
FERRANTE: sulla vertenza fra inquilini degli immobili della frazione di Centobuchi nel comune di Montepandone (Ascoli Piceno) e INPDAP (4-18909) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	13020	sul progetto Archivio donne ad alta qualificazione professionale (4-21602) (risp. MICHELI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	13029
MAGGI, SPECCHIA: sul progetto di Corridoio transeuropeo (4-19848) (risp. RANIERI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13022	sull'ammissione ai contributi previsti dalla legge n. 212 del 1992 (4-21935) (risp. RANIERI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13032
MANFREDI: sul convegno «Governare e gestione delle acque nel Mezzogiorno» (4-16925) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	13024	MORO: sulla riduzione del prezzo dei combustibili da riscaldamento (4-19920) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	13034
		RUSSO SPENA: sul Temporary International Presence in Hebron (4-21942) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13036

SALVATO: sulle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della Convenzione europea sui diritti umani (4-18885) (risp. INTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) Pag. 13038

SALVATO, RUSSO SPENA: sulla vicenda del signor Alberto Chichiarelli (4-20890) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*) 13039

SELLA DI MONTELUCE: sull'accesso ai dati in possesso dell'INAIL (4-19423) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 13041

SERENA, DANIELI: sull'erogazione della pensione a Nerino Gobbo (4-20517) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) Pag. 13042

STIFFONI: sull'installazione di telecamere all'esterno delle banche (4-22106) (risp. BIANCO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*) Pag. 13046

VALENTINO: sulle comunicazioni indirizzate dall'INPS al dottor Francesco Bellaroto (4-20647) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 13047

BIASCO. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che gli avvenimenti bellici che hanno contraddistinto e caratterizzato i rapporti fra Etiopia ed Eritrea lasciano scarsi margini per una soluzione di pace mentre aumenta il tributo di sangue soprattutto da parte eritrea, malgrado i continui richiami della comunità internazionale all'Etiopia perchè accetti i protocolli tecnici di attuazione per la pace predisposti dall'organizzazione per l'unità africana;

che allo stato si contano almeno 600.000 morti in un conflitto che non trova giustificazione nella capacità economica dei due paesi;

che aumenta a dismisura il numero dei morti fra la popolazione civile mentre diventa incontenibile il flusso dei sfollati e deportati con gravi rischi di epidemie;

che in tale contesto sintomatiche si rivelano le decisioni dell'organizzazione per la difesa dei diritti umani e della commissione ONU per i diritti dell'uomo che hanno condannato il governo etiopico per palesi violazioni delle norme internazionali;

che l'inasprirsi degli sforzi militari giustifica il convincimento che gli aiuti internazionali a favore delle popolazioni vengano invece investiti nell'acquisto di sofisticati mezzi bellici,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda intraprendere perchè trovi attuazione la risoluzione dell'organizzazione per l'unità africana che consentirebbe una stabilizzazione geopolitica dell'intero Corno d'Africa;

quali misure si intenda avviare per convincere l'Etiopia ad accettare una soluzione politica del conflitto minacciando possibili sanzioni economiche non esclusa la sospensione dei programmi di cooperazione in corso e l'eventuale cancellazione del debito, ai fini dell'accettazione del piano di pace;

quali iniziative, infine, si intenda intraprendere presso il governo etiopico per porre fine alla pulizia etnica e per liberare gli oltre 1.500 eritrei internati nei campi di concentramento.

(4-18493)

(8 marzo 2000)

RISPOSTA. – Il conflitto era esploso il 6 maggio 1998 tra due paesi i cui dirigenti erano stati alleati nella comune lotta contro il regime di Menghistu ed avevano poi strettamente collaborato negli anni successivi all'indipendenza dell'Eritrea. Esso ha avuto inizio con l'occupazione da parte di truppe eritree di territori fino ad allora amministrati dall'Etio-

pia, ma rivendicati dall'Eritrea, mentre era in corso l'attività di una commissione per la demarcazione del confine, resa urgente dai problemi di carattere doganale e valutario che la fine dell'unione monetaria tra i due paesi intervenuta l'anno precedente aveva comportato.

L'Italia ha operato sin dall'inizio del conflitto per una soluzione negoziata e in collaborazione con gli Stati Uniti si era ottenuta nel giugno 1998 la cessazione delle incursioni aeree.

Frequenti sono state le visite in Italia del Presidente eritreo e dei Ministri degli esteri dei due paesi, e nelle due capitali lo scrivente stesso ha guidato, tra il giugno 1998 e il dicembre 2000, varie missioni, sia appunto ad Asmara, e ad Addis Abeba, che a Gibuti, al Cairo, a Tripoli e ad Algeri. Inoltre, numerose consultazioni si sono svolte sempre ad Algeri, a Roma e a New York con la responsabile per l'Africa del Dipartimento di Stato, Susan Rice, e con l'inviato speciale del presidente Clinton per la soluzione del conflitto etio-eritreo, Anthony Lake, nei costanti contatti mantenuti con tutti questi interlocutori.

Per assicurare un più diretto coinvolgimento dell'Unione europea nel sostegno operativo all'iniziativa dell'OUA per la pace in Etiopia ed Eritrea è stata anche conferita allo scrivente la nomina quale rappresentante speciale della presidenza dell'Unione europea con il mandato di coadiuvare l'azione dell'OUA. È infatti l'Organizzazione panafricana che con l'accettazione delle due parti e l'avallo delle Nazioni Unite ha stabilito il quadro negoziale per la soluzione del conflitto, soprattutto dopo che la sua presidenza è stata assunta dall'Algeria. È stato così messo a punto un piano di pace che prevedeva il ripristino della situazione antecedente l'inizio delle ostilità, lo schieramento di osservatori internazionali e poi la soluzione della disputa relativa al tracciato del confine sulla base dei trattati coloniali e di un eventuale arbitrato.

Una prima tornata di «proximity talks» ad Algeri, all'inizio di maggio, si è conclusa senza un'intesa sui meccanismi di attuazione del piano di pace ed in particolare del ritorno dello *status quo ante*. L'offensiva etiopica del maggio scorso ha avuto il dichiarato obiettivo di riprendere i territori ancora occupati dagli eritrei non essendo stato possibile, secondo Addis Abeba, recuperarli in altro modo.

In considerazione della complessità della situazione, le Nazioni Unite, l'Unione europea e anche l'Italia hanno evitato che fossero adottate dichiarazioni di condanna dell'una o dell'altra parte. Lo si è evitato allorchè l'Eritrea sembrò essere indiziata di aver iniziato le ostilità due anni fa, e anche quando l'Etiopia ha ripreso i combattimenti penetrando in profondità in territorio eritreo. È stata una decisione resa necessaria da un ruolo negoziale la cui efficacia è dipesa e dipende in grande misura dalla fiducia delle due parti.

Una seconda tornata ad Algeri all'inizio di giugno, convocata dopo una ulteriore visita dello scrivente nelle due capitali ove si era recato anche il Presidente algerino Bououteflika e l'annuncio etiopico di aver raggiunto i propri obiettivi di recupero dei territori occupati dell'Eritrea,

ha condotto il 18 giugno alla firma dell'accordo sulla cessazione delle ostilità.

Esso prevedeva il ritiro completo delle truppe etiopiche dai territori eritrei occupati nelle ultime fasi della guerra e il dispiegamento in una zona di sicurezza di una forza di monitoraggio e *peace-keeping* dell'ONU «sotto gli auspici dell'OUA».

Dopo una ulteriore tornata di «proximity talks» ad Algeri, lo scorso 12 dicembre è stato firmato sempre ad Algeri l'accordo che ha posto fine al conflitto e ha definito le procedure per la delimitazione e la demarcazione del confine ed altri aspetti di un processo che dovrà portare alla normalizzazione dei rapporti fra i due paesi e al quale l'Italia continuerà a dare un rilevante contributo.

Il ritorno alla pace di questa area è essenziale per la stabilità e per le prospettive di sviluppo di tutta la regione del Corno d'Africa, cui l'Italia è storicamente legata. Allo scopo di mantenere le condizioni per un rilancio di tali prospettive, già danneggiate dal conflitto, il nostro Governo non ha inteso sospendere i programmi di cooperazione in corso, con l'eccezione degli aiuti diretti al bilancio.

È utile segnalare che, da ultimo, in una missione degli scorsi giorni, si è cercato di favorire l'attuazione degli accordi di Algeri, in particolare per quanto riguarda il ritiro delle forze militari sulle posizioni precedenti l'inizio del conflitto e la conseguente piena dislocazione della forza di pace delle Nazioni Unite.

Il nostro impegno, e quello dell'Unione europea che abbiamo favorito, ha inoltre riguardato il rispetto dei diritti umani verso le popolazioni civili dell'uno e dell'altro paese. Abbiamo operato affinché sia posta fine alle pratiche di espulsione e discriminazione contro i cittadini di origine dell'altro Stato, si rispettino gli obblighi imposti dalle Convenzioni di Ginevra, facilitando in collaborazione con il Comitato internazionale della Croce rossa il ritorno di ciascun individuo al suo paese di origine, e si assicuri l'accesso completo e incondizionato del CICR e delle altre organizzazioni competenti ai campi di detenzione per civili e a quelli per i prigionieri di guerra.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(19 febbraio 2001)

BORTOLOTTO, BESOSTRI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

dal 15 dicembre 2000 viene definitivamente chiusa la centrale nucleare di Chernobyl, nella quale fino ad ora restavano in funzione due reattori nucleari su quattro, uno dei quali esplose con conseguenze catastrofiche nel 1986;

la chiusura della centrale entro il 2000 era stata decisa nel 1995 in base ad un memorandum di accordo tra i G7 (tra i quali come è noto

c'è il nostro paese) e la Repubblica ucraina ma notevoli difficoltà hanno portato ad un lungo periodo di tempo prima di giungere alla chiusura della centrale;

l'Ucraina non è in grado di far fronte agli enormi costi della bonifica ambientale, delle conseguenze occupazionali e sociali dell'incidente dell'86 e della sostituzione dell'energia elettrica prodotta da Chernobyl;

la capacità di produrre energia elettrica, secondo i piani ucraini, verrà garantita con la costruzione di due nuove unità nucleari, i reattori Khmelnitsky e Rovno conosciuti come KR24;

gli aiuti decisi dai G7 e dall'Unione europea a favore dell'Ucraina ammontano a circa 1100 miliardi di euro, finanziabili attraverso la BERS, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo che opera nei paesi poveri;

il Presidente della BERS ha raccomandato al Board dei direttori della banca l'approvazione del piano di finanziamento delle due centrali per circa 250 milioni di euro subordinando l'erogazione a 35 condizioni, tra le quali l'effettivo spegnimento della centrale di Chernobyl, l'approvazione del Board del Fondo monetario internazionale, la conferma scritta dei G7 e dell'Unione europea e la garanzia di fornire adeguata assistenza tecnica alle autorità di controllo ucraine;

uno studio commissionato dal governo austriaco ha definito i due nuovi reattori, al momento completati solo per metà, «particolarmente pericolosi» ed ha affermato che essi non raggiungeranno gli standard di sicurezza occidentali, mentre le misure di sicurezza per un eventuale terremoto sono state sottostimate,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Governo italiano intenda assumere nelle sedi dell'Unione europea e dei G7 al fine di porre con forza il problema della costruzione da parte dell'Ucraina di due nuove centrali atomiche in un'area già contaminata dall'esplosione del 1986;

quali iniziative il Governo italiano intenda assumere per garantire il rispetto dei vincoli che impegnano la BERS ed il Fondo monetario internazionale a finanziare esclusivamente impianti basati su energie rinnovabili o, al massimo, convenzionali;

quali interventi l'Italia abbia assunto per aiutare la Repubblica ucraina a superare i problemi economici ed ambientali connessi alla chiusura della centrale di Chernobyl, primo fra tutti quello delle contaminazioni radioattive letali generate dall'incidente del 1986;

quale posizione abbiano assunto i rappresentanti dell'Italia in seno alla BERS, al Fondo monetario internazionale ed al Parlamento europeo in ordine alla decisione della European Bank of Reconstruction and Development di approvare il finanziamento della costruzione di due reattori nucleari in sostituzione di quello di Chernobyl.

(4-21601)

(14 dicembre 2000)

RISPOSTA. – In data 15 dicembre 2000 si è svolta in Ucraina la cerimonia ufficiale di chiusura della centrale nucleare di Chernobyl, realizzata con lo spegnimento del reattore n. 3, il solo ancora funzionante dei 4 reattori di cui era composta la centrale.

In merito ai due nuovi reattori nucleari da ultimare, occorre tener presente che il completamento della seconda unità della centrale di Khuchlitsky e della quarta unità della centrale di Rovno (per questo denominate K2 e R4) è sempre stato considerato dall'Ucraina una precondizione per la chiusura di Chernobyl entro il 2000. Tale chiusura ha costituito l'oggetto del Memorandum of Understanding del 1995, sottoscritto dall'Ucraina, dal G7 e dalla Commissione europea. Con questo Memorandum, il G7 ha assunto l'impegno a sostenere una riforma del settore energetico ucraino che consentisse la chiusura di Chernobyl, evitando di farne pesare le conseguenze negative sull'Ucraina. Tra le azioni da intraprendere a tal fine è esplicitamente indicato nel Memorandum il completamento delle unità K2 e R4, già costruite al 70 per cento e che, con l'introduzione di importanti miglioramenti previsti nel settore della sicurezza, hanno per il momento reso possibile l'eliminazione di una centrale altamente a rischio.

Il progetto K2/R4, esaminato dalla Banca europea per la ricostruzione e sviluppo il 7 dicembre scorso, è stato approvato con l'astensione di Germania e Italia.

Per quanto attiene in particolare al ruolo del nostro paese nell'aiuto all'Ucraina, occorre ricordare che il 5 luglio 2000 si è tenuta a Berlino la seconda Conferenza dei paesi donatori per il rifinanziamento del fondo per il «sarcofago di Chernobyl». La somma totale annunciata dai singoli paesi ha totalizzato 334,5 milioni di euro (317,8 milioni di dollari) di cui 309 da parte del G7. La quota italiana è stata di 17,82 milioni di euro.

Per ciò che concerne le conseguenze sulla popolazione dell'incidente della centrale di Chernobyl nel 1987, il nostro paese è tra i primi ad aver ospitato gruppi di minori ucraini (nonchè bielorussi) provenienti dalle regioni interessate dalla catastrofe nucleare. Si tratta di circa 8.000 minori ospitati ogni anno, principalmente nei periodi delle vacanze estive e delle festività natalizie, presso famiglie che aderiscono ad iniziative lanciate da enti ed organizzazioni non governative. Le autorità ucraine non hanno mancato, nelle occasioni di incontro ufficiale, di esprimere il loro vivissimo apprezzamento e la loro gratitudine per tali iniziative umanitarie.

Va inoltre segnalato che, dal punto di vista della tutela ambientale, l'ANPA (Agenzia nazionale per la protezione ambientale) conduce dal 1993 attività di monitoraggio e consulenza nel territorio dell'Ucraina; le attività dell'ANPA si rivolgono alla ricerca scientifica su particolari aspetti relativi all'inquinamento nucleare ambientale (migrazione dei radionuclidi) e all'assistenza tecnica all'Ente di controllo ucraino sull'energia nucleare (NRD).

Quest'ultimo, che gode di ampia autonomia, è altresì responsabile per la formulazione di valutazioni indipendenti sulla costruzione e sul funzionamento degli impianti nucleari e per il rilascio di specifiche autorizzazioni. L'assistenza fornita dall'ANPA allo NRD si concretizza pertanto nella formazione degli esperti che sono chiamati a valutare la sicurezza delle installazioni nucleari attive e degli impianti che saranno realizzati nell'area di Chernobyl per lo smaltimento dei materiali.

Nel 1998 l'ANPA ha concluso con l'NRD uno specifico accordo di assistenza e di collaborazione in base al quale vengono impartiti corsi di formazione agli ingegneri incaricati delle verifiche sugli impianti nucleari, che includono anche uno specifico addestramento sulla verifica della tolleranza sismica delle installazioni esistenti e di quelle da realizzare.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(28 febbraio 2001)

CAMBER. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso che:

in questi giorni le massime autorità italiane hanno reso ufficialmente omaggio al cimitero del campo di concentramento di Rada, uno dei più grandi dell'ex URSS, dove furono raccolti, alla fine del 1942, almeno 80.000 soldati prigionieri, catturati dai russi sul fronte del Don, di cui almeno 10.000 italiani; di essi, ben 8.197 trovarono la morte a Rada e presumibilmente riposano nelle fosse comuni che costituiscono quel cimitero;

il tragico bilancio delle nostre armate in Russia, come è noto, è impressionante: su 230.000 soldati italiani partiti, solo la metà sono tornati a casa, 43.000 sono stati feriti, 26.000 sono morti, 64.000 sono i cosiddetti «dispersi»;

sulla sorte di questi 64.000 soldati italiani non è mai stata fatta luce, e nemmeno con la fine dell'URSS il nostro Commissariato per le onoranze ai caduti in guerra ha potuto svolgere ricerche approfondite sugli italiani scomparsi durante e dopo la Seconda guerra mondiale in Russia;

infatti tutto il materiale documentale sui soldati italiani imprigionati (nel campo di Rada, come riporta «Il Corriere della Sera») in tutti i *lager* sovietici è in mano agli organi di sicurezza russi, eredi della Nkvd (la polizia politica sovietica); quindi ancora oggi non è possibile conoscere i nomi e le liste dei prigionieri, dei deceduti, degli eventuali sopravvissuti;

come è noto, per decenni l'URSS ha dichiarato che i prigionieri non rimpatriati erano tutti morti. Successivamente si è appreso che, in realtà, molti sono stati successivamente smistati in altri *lager* dell'arcipelago Gulag, rimanendovi per anni; eclatante il caso di due soldati

francesi ritrovati due anni fa, dopo approfondite ricerche negli ospedali militari (uno residente a San Pietroburgo e uno in Ucraina);

sorge spontanea la domanda su quanti soldati italiani «dispersi» possano essere in realtà sopravvissuti ma costretti, loro malgrado, a vivere nell'ex URSS e colà deceduti in tempi e luoghi sconosciuti, oppure hanno subito altra sorte;

appare quindi improcrastinabile ottenere dalle autorità russe l'apertura totale degli archivi di guerra con riferimento ai prigionieri italiani e alla loro sorte durante e dopo la guerra, dando così finalmente una risposta certa a quelle famiglie italiane che, dopo più di cinquant'anni, ancora si interrogano sulla sorte dei propri congiunti,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per acquisire tutta la documentazione disponibile sui prigionieri italiani in Russia «durante e dopo» la Seconda guerra mondiale, al fine di poter stabilire con certezza la sorte di migliaia di soldati italiani genericamente definiti come «dispersi in Russia», ed eventualmente rintracciare quelli ancora in vita (come nel caso dei due soldati francesi ritrovati a San Pietroburgo ed in Ucraina, di cui dà notizia il maggior quotidiano italiano in data 29 novembre 2000).

(4-21465)

(5 dicembre 2000)

RISPOSTA. – Il Commissario generale per le onoranze ai caduti in guerra (Onorcaduti) del Ministero della difesa italiano ha stabilito sin dal 1991 efficaci forme di collaborazione con enti statali, prima sovietici e poi russi, per accedere alla documentazione relativa ai soldati italiani internati in URSS. In base a tale collaborazione, la parte russa ha reso disponibile un'ampia documentazione relativa ai soldati italiani detenuti nei campi di prigionia dell'URSS.

Inoltre, in occasione della visita di Stato del Presidente della Repubblica Ciampi in Russia, i Ministri degli affari esteri Dini e Ivanov hanno firmato un Accordo per la collaborazione nel settore degli archivi storici e diplomatici; il 15 gennaio 2001, in occasione della visita del Ministro degli affari esteri russo a Roma, è stato poi firmato dai due Ministri degli affari esteri un protocollo per la pubblicazione congiunta di una raccolta di documenti diplomatici sui rapporti bilaterali dal 1861 al 1961. La conclusione di queste due intese pone le premesse di una concreta collaborazione nel settore della ricerca storico-diplomatica e testimonia quanto sia oggi radicata la comune volontà dei due Stati di approfondire la conoscenza della storia comune e di fare piena luce sulle vicende che hanno caratterizzato i rapporti italo-russi, ivi compreso il periodo della Seconda guerra mondiale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(27 febbraio 2001)

FERRANTE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –

Premesso:

che è in corso una vertenza tra la maggior parte dei 138 inquilini degli immobili siti nella frazione di Centobuchi, comune di Monteprandone (Ascoli Piceno) e l'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti pubblici (INPDAP), proprietario di detti immobili, in relazione alla corresponsione da parte di detti inquilini di canoni arretrati;

che il Sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari (SUNIA) della regione Marche e della provincia di Ascoli Piceno hanno da diverso tempo proposto una ipotesi di accordo per risolvere tale vertenza, basata sull'applicazione dei criteri previsti dalla legge sull'equo canone (legge n. 392 del 1978) per il calcolo dei canoni di locazione arretrati;

che nelle varie fasi della vertenza è costantemente intervenuto anche il sindaco del comune di Monteprandone, il cui ultimo consiglio ha approvato un documento di sollecito all'INPDAP perché la controversia venga risolta immediatamente, anche a motivo dei rischi di ordine pubblico che da tale situazione possono derivare in considerazione delle precarie condizioni economiche in cui versano gli inquilini di Centobuchi;

che gli organi dell'INPDAP, locali e nazionali, non hanno inteso addivenire ad alcun accordo, proseguendo nel frattempo le relative azioni legali,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente promuovere ogni utile iniziativa perché la controversia in esame possa trovare una rapida soluzione al fine di garantire il fondamentale diritto all'abitazione per gli inquilini della frazione di Centobuchi e per evitare anche i reali rischi di turbativa dell'ordine pubblico.

(4-18909)

(4 aprile 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ha fatto presente quanto segue.

L'INPDAP è proprietario in Monteprandone, località «Centobuchi», di un complesso costituito da 5 fabbricati, acquistati dall'ex gestione INADEL dalla Pietro Santarelli spa in data 19 febbraio 1987.

Con detta compravendita l'Istituto si è obbligato ad osservare tutte le norme e convenzioni che comunque regolano o possono regolare quanto ha formato oggetto del contratto, nonchè gli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica stipulata in data 17 luglio 1985 tra il comune di Montepulciano e l'impresa Santarelli, recepita in toto nell'atto di acquisto.

Trattasi di convenzione con la quale l'impresa ha assunto nei confronti del comune, proprietario dell'area destinata alla costruzione di

edifici residenziali nell'ambito del PEEP e del relativo programma di attuazione, l'impegno a realizzare cinque blocchi di edifici con le prescrizioni, modalità e criteri risultanti dalla legge n. 865 del 1971 e dalle norme tecniche e di attuazione del richiamato PEEP.

L'articolo 10 della predetta convenzione detta i criteri per la determinazione del prezzo di cessione e stabilire che il canone di locazione delle singole unità immobiliari, escluso il rimborso delle spese di condominio, non potrà essere superiore al 3,85 per cento del valore dell'unità abitativa così come determinato ai fini della cessione. Lo stesso articolo prevede, altresì, che per gli anni successivi a quelli della prima cessione l'aliquota del 3,85 per cento sarà applicata al valore di cessione aggiornato annualmente, sulla base della variazione del nuovo indice generale nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istat.

In virtù della convenzione gli inquilini, attraverso le rappresentanze sindacali di categoria, chiedono il rispetto delle clausole convenute con il predetto comune e, conseguentemente, l'applicazione del canone derivante dalla summenzionata convenzione corrispondente alla misura dell'equo canone all'epoca vigente, prevista dalla legge n. 392 del 1978.

L'INPDAP fa presente che il rispetto della predetta convenzione – la quale essenzialmente ha lo scopo di regolare i rapporti con il comune per l'edificazione dell'area a suo tempo ricadente in zona agricola – è stato assicurato in sede di prima applicazione, ma che tale obbligo è venuto meno successivamente, con l'entrata in vigore delle leggi che hanno stabilito nuove modalità di calcolo per la determinazione del canone. Ai nuovi locatari, infatti, è stato applicato il canone derivante dalla normativa dei «patti in deroga» e delle successive, non trovando più alcuna ragione l'applicazione dei canoni derivanti dalla convenzione, i cui principi erano stati superati.

In sede di incontro avvenuto il 15 ottobre 1999 tra funzionari dell'Istituto, inquilini e rappresentanti sindacali, è stata avanzata tuttavia dalla controparte una ipotesi di soluzione proponendo, in via transattiva, di considerare la convenzione come produttrice di effetti vincolanti fino al 31 dicembre 1999 e di ritenere applicabili i nuovi canoni a decorrere dal 1° gennaio 2000, anche in considerazione degli stipulandi accordi integrativi locali a seguito della legge n. 431 del 1998.

Tale ipotesi, peraltro attentamente valutata ai fini di una risolutiva definizione dell'intera questione, non consente all'Istituto di addivenire ad un accordo nei termini della sua proposizione in quanto la medesima, una volta accettata, potrebbe produrre l'insorgenza di riflessi negativi connessi, da un lato, a eventuali ricorsi dei singoli conduttori per la rideterminazione del canone a partire dal 1° gennaio 1999 (fino al 31 dicembre 1998 i canoni dovuti dai locatari sono quelli previsti dalla convenzione) e, dall'altro, alla pretesa del comune alla corresponsione della penale prevista dalla convenzione stessa, perchè nella sostanza l'accordo transattivo inciderebbe unilateralmente – ad opera dell'INP-

DAP – sul preesistente rapporto convenzionale con il comune, che rimane estraneo alla transazione stessa.

Successivamente, il comune di Monteprandone, sia con nota datata 4 febbraio 2000, firmata congiuntamente con il locale SUNIA, che con l'ordine del giorno approvato dal consiglio comunale il 14 febbraio 2000, ha ribadito la necessità di basare il ricalcolo del canone sulla convenzione suddetta e ha fornito un criterio di rateizzazione delle somme dovute fondato sul reddito dei conduttori.

In data 17 marzo 2000 il SUNIA ha formulato una ulteriore ipotesi transattiva fondata, questa volta, su una rideterminazione del canone secondo i criteri della legge n. 392 del 1978, chiedendo inoltre il riconoscimento, da parte dell'Istituto, della zona come agricola.

Su questa ultima proposta l'Istituto ritiene che la convenzione è efficace e vincolante tra l'INPDAP e il comune in parola e, pertanto, i canoni dovuti sono, per effetto dell'articolo 26, lettera f), della legge n. 392 del 1978, quelli previsti dalla convenzione stessa, salvo poi verificare l'applicabilità della legge n. 431 del 1998 per i canoni dovuti dal 1° gennaio 1999.

Al fine di dare attuazione a quanto sopra indicato, è stato dato incarico di procedere alla ricostruzione delle partite contabili relative ai contratti di locazione degli immobili in questione, allo scopo di pervenire ad una esatta determinazione degli importi dovuti dai singoli conduttori.

Esperita questa fase, si potrà pervenire ad una pronta definizione della questione.

L'INPDAP assicura il massimo impegno per il raggiungimento di tale obiettivo, cercando di far convergere gli interessi dell'Istituto con le esigenze di natura sociale espresse dagli inquilini di Monteprandone.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(14 febbraio 2001)

MAGGI, SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, per le politiche comunitarie, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che il Corridoio 8 allo stato attuale è una ipotesi di grande autostrada terra-mare progettata per collegare il mare Adriatico al mar Nero e, dunque, per avvicinare il Sud-Est dell'Europa all'Unione europea;

che questo Corridoio per il momento è stato soltanto disegnato su una cartina geografica senza fornire alcuna certezza sui tempi e sui modi di realizzazione;

che per realizzare le infrastrutture lungo l'asse che va da Bari a Varna, in Bulgaria, saranno richiesti finanziamenti consistenti;

che pertanto il Corridoio 8 è la premessa indispensabile sia per lo sviluppo dell'area balcanica sia per quello della Puglia;

che, al di là delle dichiarazioni ottimistiche di intenti, la strada da percorrere è molto lunga e tutta in salita, essendo ancora fermi alle buone intenzioni;

che se sono appena sufficienti i collegamenti navali i collegamenti aerei sono tutti da inventare e quelle che si chiamano strade ed autostrade nell'area balcanica sono puro eufemismo;

che in questo contesto è opportuno che Bari, così come giustamente sottolinea il sindaco Di Cagno Abbrescia, rivendichi un ruolo da protagonista non solo per l'area metropolitana ma per l'intera regione Puglia;

che è opportuno convincersi che Bari è la porta d'oriente e che sulle sue spalle non possono gravare soltanto gli oneri,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo ritengano di porre in essere per dare concretezza a questo grande progetto, e per quanto di competenza a livello romano, e per quanto di competenza a livello europeo;

quali iniziative intenda prendere il nostro Governo per far sì che sia riconosciuto il ruolo di protagonista alla città di Bari, non più disposta ad accettare sconfitte ed umiliazioni, come nell'occasione di aver accettato di fissare a Salonicco la sede dell'Agenzia per la ricostruzione del Kosovo.

(4-19848)

(28 giugno 2000)

RISPOSTA. – Il progetto di Corridoio transeuropeo indicato con il n. 8, che inizia dalla costa adriatica italiana (Bari-Brindisi) con un collegamento marittimo con l'Albania attraversando poi la Macedonia e la Bulgaria fino al Mar Nero, riveste grande interesse per lo sviluppo dell'economia italiana, specie delle regioni meridionali, interessate ad ampliare commerci ed investimenti con i paesi dell'Europa sud-orientale che si vanno aprendo sempre più all'economia di mercato.

La sua progressiva realizzazione è da tempo un obiettivo prioritario nel contesto della nostra politica verso la regione balcanica: riteniamo infatti che esso rappresenti un vero e proprio asse di sviluppo economico, sociale e culturale, che in prospettiva è in grado di contribuire a realizzare quell'«aggancio» all'Europa che rappresenta la tela di fondo su cui si sviluppa il Patto di stabilità lanciato dall'Unione europea.

Da parte italiana si è sempre sottolineata la necessità di reperire adeguate risorse finanziarie per procedere speditamente alla realizzazione dell'opera. Vengono pertanto ricercate con la massima attenzione tutte le possibili sinergie in tale contesto sia con la Commissione europea che con le istituzioni finanziarie internazionali (Banca Mondiale, BERS, BEI) per il finanziamento degli studi e dei collegamenti previsti. Il Patto di stabilità, che è oramai entrato nella fase operativa della selezione dei progetti infrastrutturali, rappresenta inoltre una cornice allargata particolarmente idonea e significativa anche nei confronti di tale progetto.

Sulla base di tali considerazioni, abbiamo ritenuto opportuno rilanciare il negoziato avviato tra i paesi interessati (Italia, Albania, Macedonia, Bulgaria, Grecia e Turchia) per la stipula del «Memorandum of Understanding», documento che sancisce la volontà politica dei firmatari di procedere lungo un percorso finalizzato alla realizzazione dell'opera, richiamandoci anche alla Dichiarazione di Bari della Quadrangolare del 25 giugno 1999. Tale sviluppo è stato caldeggiato dalla Commissione europea e dovrebbe facilitare l'inclusione dei progetti correlati alla realizzazione del Corridoio tra le iniziative potenzialmente beneficiarie di finanziamenti in sede comunitaria.

Il 7 luglio scorso si è tenuta presso il Ministero dei trasporti una riunione diretta a definire il testo del Memorandum da sottoporre alla firma dei Ministri degli Stati interessati e dell'Unione europea. I rappresentanti di Albania, Macedonia, Bulgaria, Grecia, Turchia e Italia, insieme a quelli della Commissione europea, dopo approfondita discussione, hanno raggiunto il consenso su di un progetto di testo che contempla la definizione del tracciato, le modalità di cooperazione fra i paesi interessati, lo scambio di informazioni tecniche, le azioni per migliorare i passaggi di frontiera, il contesto finanziario e il coinvolgimento del settore privato. Il Memorandum in parola potrebbe essere firmato a livello ministeriale nel corso del prossimo mese di settembre.

Sul terreno concreto, è da segnalare la recente decisione assunta dalla cooperazione italiana di cofinanziare, insieme alla BERS e all'Iniziativa centroeuropea, la riabilitazione di un tratto stradale del tracciato del Corridoio 8 in territorio albanese per un ammontare di 2,5 milioni di dollari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(27 febbraio 2001)

MANFREDI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il giorno 26 ottobre 1999 si è tenuto nella città di Roma il convegno «Governo e gestione delle acque nel Mezzogiorno dopo l'accordo di programma Basilicata-Puglia-Ministero dei lavori pubblici;

che tale incontro ha trattato numerosi argomenti di natura ambientale e territoriale, rappresentando, quindi, un importante momento di dibattito;

che sono stati invitati, oltre a responsabili istituzionali, solo esponenti di Commissioni appartenenti alla maggioranza;

considerato:

che il Ministero dovrebbe essere un organismo che tutela i diritti di tutti i parlamentari senza distinzione di gruppo;

che sarebbe stato sicuramente più costruttivo un confronto di opinioni anche con rappresentanti dell'opposizione,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare in merito.

(4-16925)

(27 ottobre 1999)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri all'interrogazione in oggetto indicata e si fa presente che il Ministero dei lavori pubblici non ha avuto alcun ruolo nell'organizzazione del convegno «Governo e gestione delle acque nel Mezzogiorno dopo l'accordo di programma Basilicata-Puglia-Ministero del lavoro e della previdenza sociale», curato unicamente dall'associazione denominata «Gruppo 183» e sponsorizzato dalla Suggest spa.

Rappresentanti del Ministero hanno partecipato al convegno in qualità di relatori.

Il Ministro dei lavori pubblici

NESE

(26 febbraio 2001)

MANFREDI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che i lavori inerenti al secondo lotto della circonvallazione di Borgomanero, affidati dall'ANAS alla ditta INC, sono in corso dal 1993 e a tutt'oggi non sembra prevedibile il loro rapido completamento;

considerato che il protrarsi dei lavori stessi causa notevoli disagi in particolare alla popolazione della frazione di Santa Cristina di Borgomanero,

si chiede di conoscere:

quali fossero i tempi di realizzazione dell'opera previsti dal contratto;

per quali motivi l'opera non sia stata completata nei tempi previsti;

quando saranno terminati effettivamente i lavori.

(4-20558)

(27 settembre 2000)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta comunicati dall'Ente nazionale per le strade (ANAS).

I lavori di costruzione della variante di Borgomanero, secondo lotto, consegnati nel 1993 all'impresa INC spa e successivamente sospesi, sono stati oggetto di provvedimento di riaffidamento ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, che, come noto, prevede la nomina di commissari straordinari ed interventi sostitutivi per l'attuazione di opere e di lavori con contributo dello Stato.

I lavori, riaffidati nel 1998, sono attualmente in corso con un avanzamento pari all'80 per cento.

Si prevede che l'opera possa essere completata funzionalmente entro il primo semestre del 2002.

Nel corso dell'intervento sono state inoltre acquisite alcune autorizzazioni in relazione alla presenza di interferenze.

Il Ministro dei lavori pubblici

NESI

(28 febbraio 2001)

MANZI, MARINO, MARCHETTI. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che:

i provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilità alle vedove e agli orfani dei cittadini italiani perseguitati politici e razziali durante il fascismo e titolari di assegno vitalizio vengono discussi dalla «Commissione per le provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti» presso il Ministero del tesoro, prevista all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932;

la Commissione stessa per innumerevoli pastoie burocratiche non si è più riunita addirittura dal luglio 1998;

ne è derivato che oltre un centinaio di vedove di perseguitati antifascisti, nella quasi totalità anziane e disagiate, non ha potuto ancora, con evidente e oltretutto insensata iniquità, conseguire le proprie spettanze,

si chiede di sapere se non si ritenga doveroso adottare un'iniziativa che, ricalcando quella già felicemente effettuata per le pensioni di guerra, decentri presso gli uffici provinciali del Tesoro almeno il pagamento delle reversibilità spettanti alle vedove dei perseguitati politici antifascisti e razziali titolari di assegni vitalizi di benemerenzza.

(4-21477)

(5 dicembre 2000)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale, in relazione alle provvidenze di reversibilità a favore delle vedove dei perseguitati politici antifascisti e razziali, titolari di assegni vitalizi di benemerenzza, vengono sollecitate iniziative per il pagamento delle citate provvidenze presso gli uffici provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Al riguardo, si fa presente che la legge finanziaria n.388 del 2000 ha attribuito, all'articolo 69, comma 8, ai dipartimenti provinciali del Tesoro la competenza ad adottare i provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilità, in favore delle vedove e degli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, ai quali sia stato già riconosciuto il diritto

all'assegno vitalizio di benemerenzza da parte della apposita commissione interministeriale.

Si precisa, altresì, che questa amministrazione ha emanato, in data 9 gennaio 2001, la circolare n. 111, con la quale sono stati forniti gli opportuni chiarimenti e le relative istruzioni operative per la tempestiva applicazione della norma recata dalla legge n. 388 del 2000.

Per quanto concerne la citata commissione interministeriale per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti e razziali, si precisa che i membri di tale commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 marzo 1995, n. 96, e successive modificazioni.

In data 4 ottobre 2000, il presidente della commissione, nell'evidenziare la pressante esigenza di una celere ripresa dei lavori, in considerazione delle numerose istanze accumulate a causa della prolungata interruzione, ha sollecitato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il provvedimento di nomina del nuovo rappresentante delle comunità ebraiche e di quello del Ministero dell'interno.

In data 18 novembre 2000 sono stati nominati due nuovi membri in sostituzione di quelli precedenti, ed il presidente ha disposto una nuova convocazione della commissione che è operativa dal giorno 21 febbraio 2001, all'esame della quale verranno sottoposte le pratiche arretrate già completamente istruite.

*Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica*

VISCO

(5 marzo 2001)

MILIO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il Ministro della giustizia giapponese ha dichiarato, come risulta da notizie di stampa, che il 30 novembre 2000 il Giappone ha giustiziato tre persone;

il Ministro della giustizia ha annunciato solo l'avvenuta esecuzione, non i nomi dei tre giustiziati resi noti da gruppi umanitari; le tre persone sono Kiyotaka Fujiwara, 52 anni, un *serial killer*, Tasakhi Miyawaki, 57 anni, condannato per omicidio, così come Kunikalso Oishi, 66 anni;

il Giappone praticava una moratoria di fatto delle esecuzioni dal 1989 che è stata interrotta nel 1993; da allora sono state giustiziate 39 persone;

quelle avvenute il 30 novembre sono le prime esecuzioni di quest'anno e le prime sotto la nuova presidenza di Yashiro Mori, eletto in aprile;

il Giappone è l'unico paese industrializzato dopo gli USA a praticare ancora la pena di morte;

vi sono attualmente 55 persone nel braccio della morte secondo i dati forniti dal rapporto di Nessuno tocchi Caino sulla pena di morte nel mondo;

è urgente che l'Unione europea rilanci la campagna per la moratoria delle esecuzioni e per l'abolizione della pena di morte presso l'ONU,

si chiede di sapere quali azioni il Governo italiano intenda intraprendere per sostenere l'adozione in Giappone di una moratoria delle esecuzioni capitali in vista dell'abolizione della pena di morte e come intenda operare affinché l'Unione europea rilanci all'ONU la campagna per la moratoria delle esecuzioni capitali.

(4-21457)

(5 dicembre 2000)

RISPOSTA. – In merito alla prima parte del dispositivo dell'interrogazione, che richiede di conoscere «le azioni che il Governo italiano intende intraprendere a seguito delle ultime tre esecuzioni capitali in Giappone, per sostenere l'adozione in quel paese di una moratoria in vista dell'abolizione della pena di morte», va osservato che la Presidenza francese in loco dell'Unione europea ha avanzato la proposta di un passo presso le autorità nipponiche affinché venga ripristinata la moratoria di fatto delle esecuzioni che era in vigore prima del 1993.

L'Italia si è associata alla proposta in questione, proponendo anche (insieme alla Finlandia) che il passo diplomatico venga effettuato sollevando anche questioni umanitarie più generali inerenti al sistema della pena di morte in Giappone: condizioni delle persone detenute nel braccio della morte; restrizioni delle visite da parte dei familiari; ritardi nella notificazione ai familiari delle avvenute esecuzioni.

Il testo della «demarche» è attualmente in discussione a Bruxelles e l'Italia sta collaborando alla sua stesura.

In merito alla seconda parte del dispositivo, che richiede di conoscere «come l'Italia intende operare affinché l'Unione europea rilanci all'ONU la campagna per la moratoria delle esecuzioni capitali», si fa presente che l'impegno dell'Italia contro la pena di morte nel mondo si è in particolare concretizzato negli ultimi tre anni alla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani (CDU), con la presentazione di appositi progetti di risoluzione a nome dell'Unione europea.

Tali progetti, approvati ogni anno a maggioranza, proclamano il dovere morale che ogni paese dovrebbe avvertire di abolire la pena di morte o, quanto meno, di introdurre una moratoria delle esecuzioni.

La risoluzione proposta dall'Italia ed approvata in occasione della passata 56ª sessione della CDU richiede, a quei paesi che ancora applicano la pena di morte, che almeno questa sia strettamente limitata ai crimini più gravi, che nessuna esecuzione abbia luogo prima che siano

stati esauriti tutti i gradi di giudizio e che sia applicata ai condannati ogni possibile misura di clemenza prevista dalla normativa locale.

Il nostro paese parteciperà, insieme agli altri membri dell'Unione, alla prossima sessione (19 marzo-27 aprile 2001) della Commissione diritti umani delle Nazioni Unite, ed in tale occasione è previsto un rilancio delle azioni all'ONU per una moratoria generalizzata delle esecuzioni capitali.

Va segnalato che la risoluzione sulla pena di morte, per la cui approvazione l'Italia si è attivamente impegnata anche quest'anno alla 56ª sessione del CDU, non è stata riproposta alla 55ª Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il testo è stato infatti adottato a Ginevra con una maggioranza leggermente inferiore a quella dello scorso anno; pertanto un'eventuale sconfitta a New York avrebbe potuto causare un serio danno alla politica dell'Unione in questo delicato settore.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

INTINI

(27 febbraio 2001)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che nei giorni scorsi è stato recapitato, tramite l'ordine degli architetti della provincia di Forlì-Cesena, «a tutte le colleghe iscritte» un modulo predisposto dal Ministro per le pari opportunità con la richiesta di dati personali e professionali;

che da quanto si rileva dalla nota di accompagnamento l'obiettivo del Ministero predetto sarebbe finalizzato a «costituire un archivio delle donne di alta qualificazione» e «definire un quadro delle competenze femminili disponibili nel nostro paese, con riferimento, in primo luogo, alla necessità di assicurare una significativa presenza delle donne negli organismi di nomina governativa»,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza della iniziativa del Ministro per le pari opportunità, se la condivide, ovvero se sia stata anch'essa risultato di concertazione;

se, in via di mera ipotesi, l'iniziativa *de qua* si possa inquadrare tra le iniziative di valenza pre-elettorale e se non ritenga travalichi l'una la correttezza gestionale ministeriale e l'altra i doveri istituzionali del rappresentante di un ordine professionale;

se risulti al Presidente del Consiglio che sia stato sempre garantita a «tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso» la possibilità di «accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalle legge» (articolo 51 della Costituzione) e se, conseguentemente, gli risulta che le nomine governative, o qualunque altra nel nostro paese, siano state sempre fatte sulla base delle effettive capacità e competenze ovvero per meriti politici;

se il Presidente del Consiglio non ritenga che la rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale» che «impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (articolo 3 della Costituzione) possa effettivamente raggiungersi attraverso l'inopportuna iniziativa del Ministro per le pari opportunità.

(4-21602)

(14 dicembre 2000)

RISPOSTA. – Il progetto ADAQ – Archivio donne ad alta qualificazione professionale –, avviato nel marzo 1999 dall'allora Ministro per le pari opportunità, è attuativo della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997 recante «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte a donne e uomini». Tale direttiva, in attuazione della dichiarazione e del programma d'azione adottati dalla Quarta conferenza mondiale sulle donne per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace, svoltasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, in particolare alle lettere G e H, individua obiettivi ed azioni (articoli 1 e 2) volti a perseguire le condizioni che assicurino una presenza significativa delle donne, valorizzando competenze ed esperienze, negli organismi di nomina governativa e in tutti gli incarichi di responsabilità dell'amministrazione pubblica nonché a rafforzare e adeguare i meccanismi di coordinamento strutturale e permanente dell'azione dei Ministeri.

Al riguardo è stato svolto un monitoraggio per verificare l'esistenza o meno di uno squilibrio tra i sessi nella composizione degli organismi direttivi di enti, istituti e aziende di carattere nazionale di nomina governativa.

In tale contesto è inserito il progetto ADAQ, finalizzato alla costituzione di un archivio, banca-dati, che andrebbe a raccogliere profili delle competenze ed esperienze, professionali ed extraprofessionali, di donne ad alta qualificazione partendo dalla consapevolezza che le donne competenti, presenti ormai nella gran parte dei settori, sono in generale meno visibili degli uomini con pari competenza.

Preliminarmente si è provveduto a verificare la compatibilità della costituzione di tale banca-dati con la normativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, disposizioni integrative della legge n. 675 del 1996 sul trattamento di dati anche sensibili da parte di soggetti pubblici. Dall'esame del suddetto decreto legislativo risulta che, qualora l'interessato abbia prestato il consenso espresso al trattamento dei propri dati personali, il Ministero, quale ente pubblico, può procedere alla gestione, raccolta e tenuta della banca-dati, rientrando l'attività e la finalità dello stesso in quella consentita dalle norme.

Si fa presente inoltre che ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2000 al Ministro per le

pari opportunità è stata delegata la funzione di assistenza al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina conferitogli dalla legge n. 400 del 1988. Nell'ambito di tale delega il Ministro per le pari opportunità ha proposto l'adozione di un provvedimento recante «Criteri e procedimento di nomina di competenza dell'amministrazione statale negli organismi di carattere nazionale», attualmente all'esame del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza del Consiglio. Il provvedimento individua procedimenti differenziati basati su meccanismi trasparenti di verificabilità e comparazione obiettiva delle competenze e delle candidature di uomini e donne alla presidenza ed alla composizione direttiva di enti, istituti e aziende di carattere nazionale, di competenza governativa.

L'Archivio delle donne ad alta qualificazione professionale risulta, quindi, utile strumento di supporto al concreto esercizio della delega ed all'applicazione del provvedimento allo studio. Ogni qual volta il Presidente del Consiglio dei ministri procederà a nomine di alto livello professionale saranno disponibili, mediante la banca-dati, elenchi di candidate che consentiranno, in relazione ai requisiti ed alle competenze richieste per ricoprire l'incarico in scadenza, di prendere in considerazione anche professionalità femminili ed effettuare una valutazione comparativa di tutte le candidature maschili e femminili disponibili, motivandone la scelta operata.

Il progetto ed il provvedimento proposto dal Ministro per le pari opportunità risultano essere collegati tra loro, in un'ottica di superamento dello squilibrio esistente della presenza delle donne nelle sedi nelle quali si assumono decisioni rilevanti per la vita della collettività, attraverso politiche chiaramente orientate a garantire pari opportunità tra uomini e donne.

L'iniziativa del Ministro per le pari opportunità di richiesta di dati personali e professionali per l'adesione all'Archivio ADAQ appare quindi in linea con la realizzazione dei progetti, avviati da quasi due anni, e non può assolutamente inquadrarsi tra le iniziative di valenza pre-elettorale.

La diffusione della richiesta di adesione all'Archivio ADAQ, mediante un modulo predisposto di raccolta dati, inviato a tutti i consigli dei vari ordini professionali, a tutte le associazioni di categoria e a tutte le rappresentanti politiche ha come obiettivo esclusivo la realizzazione di un quadro il più possibile ampio delle competenze femminili disponibili nel nostro paese nei vari campi di attività, basato su una ricerca sistematica e di settore.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

MICHELI

(28 febbraio 2001)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 2000 è stata pubblicata la deliberazione CIPE 15 febbraio 2000, «Elenco dei paesi ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni» (deliberazione n. 13/2000)»; il titolo della legge n. 212 del 1992 è «Collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale»;

che la deliberazione CIPE suddetta include fra i paesi ammessi a beneficiare nell'anno 2000 dei contributi previsti dalla legge suddetta anche «... Libia, Tunisia, Algeria, Marocco ed Egitto»;

che il decreto ministeriale 15 maggio 1996, «Criteri e modalità per l'ammissione a contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale», assegnava «carattere di preferenza» ai «progetti aventi ad oggetto interventi in Albania, Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Macedonia (FYROM), Slovenia e Croazia»;

che il decreto ministeriale 20 maggio 1998 inseriva, fra i destinatari degli interventi, anche la «Repubblica federale di Jugoslavia»;

che nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 2000 è stato pubblicato il decreto del Ministro degli affari esteri 20 marzo 2000, «Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica federale di Jugoslavia per i cittadini italiani», che così recita: «... Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1991 ... con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia a partire del 15 novembre 1991; visti i decreti ministeriali 17 gennaio 1994 ... 15 novembre 1995 ... e 13 novembre 1997 ... con i quali è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio della Repubblica federale di Jugoslavia; ritenuto che, al seguito del persistere nella Repubblica federale di Jugoslavia di una situazione di instabilità, permangono sul territorio di detto paese le circostanze di carattere eccezionale che hanno costretto i cittadini italiani ivi residenti, a partire dalla data del 15 novembre 1991... considerate le segnalazioni a tal riguardo pervenute dall'ambasciata d'Italia in Belgrado... è prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica federale di Jugoslavia dei cittadini italiani ivi residenti, per un ulteriore anno, a decorrere dal 16 novembre 1999...»,

si chiede di conoscere:

le motivazioni che hanno indotto il Governo ad inserire fra i beneficiari dei contributi della legge n. 212 del 1992 paesi che non rientrano nella *ratio* stessa della legge;

le motivazioni che hanno indotto a finanziare «con carattere di preferenza» progetti diretti ad un paese, la Repubblica federale di Jugoslavia, la cui situazione politica è considerata in modo talmente negativo da richiedere di prorogare fino ad oggi lo stato di necessità al rimpatrio dei cittadini italiani.

(4-21935)

(25 gennaio 2001)

RISPOSTA. – Questo Ministero, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, nel dicembre 1999 avanzò al CIPE la proposta di includere alcuni paesi dell'area del Mediterraneo fra i paesi potenzialmente beneficiari di iniziative di cooperazione tecnica sulla base della legge n. 212 del 1992.

Tale proposta, formulata sulla base dell'articolo 1 della legge in parola (modificato con successivo decreto n. 143 del 31 marzo 1998 con il quale si demanda al CIPE il compito di individuare annualmente i paesi ammessi a beneficiare dei contributi della legge n. 212 del 1992), era motivata dalle crescenti aspettative provenienti dal mondo economico, in particolare dalle piccole e medie imprese, nonché da enti e organizzazioni non governative, per un più attivo e concreto sostegno da parte del Governo italiano in favore di programmi e progetti di assistenza tecnica, in particolare di formazione professionale, da effettuare in Egitto, Tunisia, Libia, Algeria e Marocco.

Si tratta di paesi fortemente differenziati da quelli dell'area PECO – tradizionali destinatari degli interventi di assistenza tecnica previsti dalla legge in questione – per quanto concerne la struttura socio-economica, il livello di sviluppo e la conseguente tipologia di interventi. Ciò nonostante, il loro inserimento tra i beneficiari appare pienamente motivato e coerente con l'insieme di obiettivi che la nostra politica estera persegue nell'area, anche nel quadro del partenariato euromediterraneo e dei seguiti del processo di Barcellona.

Pur nei limiti della dotazione finanziaria (complessivamente ammontante per l'esercizio finanziario 2000 a 25 miliardi di lire), si ritiene infatti che i programmi di cooperazione e di assistenza tecnica realizzabili sulla base della legge n. 212 del 1992 possano costituire un valido strumento di appoggio ai processi di trasformazione in atto nelle economie dei paesi in questione, nella prospettiva della costituzione entro il 2010 dell'area di libero scambio euromediterranea.

Per quanto concerne la Repubblica federale di Jugoslavia, va osservato che la stessa, per la sua collocazione geografica che la pone al centro dei paesi PECO, si prospetta quale paese naturalmente destinatario di iniziative di cooperazione sulla base della legge n. 212 del 1992.

Per ragioni di coerenza politica, oltre che per l'esistenza di un regime di *embargo* internazionale sancito dall'Unione europea, negli ultimi anni non si è peraltro ritenuto di avviare programmi o iniziative concrete in favore di tale paese, fintantochè esso non avesse ripristinato condizioni interne di normalità democratica.

Si è compiuta un'eccezione in favore del Montenegro, che – come noto – fa parte della Federazione, al quale sono stati destinati, da parte del Ministero del commercio con l'estero, alcuni limitati interventi nel settore ambientale.

Va rilevato che non sarebbe stato possibile attuare i predetti interventi, rivelatisi estremamente utili al sostegno del Montenegro in una fase di particolare complessità dei suoi rapporti con Belgrado, ove il CIPE non avesse statuito la formale inclusione della Repubblica federale

di Jugoslavia tra i paesi potenzialmente destinatari di iniziative sulla base della legge n. 212 del 1992.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(28 febbraio 2001)

MORO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con interrogazioni del 2 febbraio 2000 e 5 aprile 2000 che qui si intendono integralmente riportate ed alle quali ancora non è stata fornita risposta si chiedeva l'intervento del Ministro al fine di dare attuazione alle norme stabilite dalla legge finanziaria del 2000 in relazione alla riduzione dei prezzi dei combustibili da riscaldamento;

che all'interrogante giungono continue sollecitazioni di quanti attendono l'emanazione del primo dei decreti attuativi per l'estensione delle provvidenze anche al GPL in bomboloni ed alle frazioni dei comuni in fascia E non metanizzate;

che il costo dei prodotti da riscaldamento è in continua ascesa determinando forti apprensioni per le ripercussioni che tale situazione provoca nelle zone interessate sia nei privati cittadini che nelle pubbliche amministrazioni e nelle categorie produttive;

che per l'anno 2000, come del resto già evidenziato nelle precedenti interrogazioni, non esistono ostacoli all'emanazione del decreto poichè esistono già tutti i presupposti,

si chiede di sapere:

i motivi per i quali alla data odierna non si sia risposto alle interrogazioni del 2 febbraio 2000 e 5 aprile 2000;

quanto tempo occorrerà ancora per l'emanazione del primo dei decreti di attuazione.

(4-19920)

(5 luglio 2000)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde si chiede l'adozione di misure attuative dell'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), che ha esteso l'agevolazione fiscale (di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, collegata alla legge finanziaria per il 1999) sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL), utilizzati come combustibili per riscaldamento in talune zone geografiche, alle frazioni non metanizzate dei comuni metanizzati di fascia climatica «E» escluse dall'apposito elenco.

In merito ai documenti di sindacato ispettivo richiamati nella interrogazione, si fa presente che alla interrogazione del 5 aprile 2000 (4-18924) è stata data risposta, congiunta con altra di analogo contenuto (del 2 febbraio 2000, 4-17982), in data 24 ottobre 2000

(prot. 2-17298/2000), mentre lo svolgimento della interrogazione del 2 febbraio 2000 (3-03408) presentata dalla senatrice Thaler Ausserhofer è avvenuto presso la 6^a Commissione finanze del Senato nella seduta del 23 febbraio 2000.

Per quanto concerne la problematica di che trattasi, come è noto, la legge collegata alla legge finanziaria per il 1999 (legge 23 dicembre 1998, n. 448), all'articolo 8, dispone la tassazione sulle emissioni di anidride carbonica (cosiddetta «carbon tax»). La medesima disposizione, nel disciplinare le misure compensative per i maggiori oneri derivanti dall'introduzione del predetto tributo, prevede, tra l'altro, la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatti impiegati nei comuni espressamente indicati, da adottarsi mediante apposito regolamento, che è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361.

In particolare, per quanto concerne l'estensione di tale agevolazione anche alle frazioni non metanizzate, il citato articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998 (come modificato dall'articolo 12, comma 4, della legge finanziaria per il 2000, n. 488, del 23 dicembre 1999), ha subordinato l'applicazione di detto beneficio all'emanazione del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che aumenterà l'accisa dei predetti combustibili, secondo i criteri stabiliti per l'istituzione della «carbon tax». Tale applicazione è, inoltre, subordinata (ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della legge n. 448 del 1998) all'emanazione delle disposizioni regolamentari che, nella fattispecie, dovranno integrare quanto già stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361.

Tuttavia, non è stato possibile realizzare un intervento diretto ad inasprire la pressione fiscale sugli oli minerali a causa dell'aumento dei prezzi internazionali del greggio.

Infatti, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, il decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383 (convertito con modificazioni dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496) ha apportato una riduzione delle aliquote di accisa sugli oli minerali. Di seguito, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono stati emanati appositi decreti interministeriali che hanno mantenuto e ulteriormente ridotto le aliquote di accisa dei prodotti petroliferi interessati.

Ciò posto, permanendo la situazione di criticità determinata dai continui rialzi del petrolio greggio, l'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 (recante misure urgenti, fra le altre, in materia di accise e convertito con modificazioni dalla legge n. 354 del 2000) aveva sospeso l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale dovevano essere fissate le maggiori aliquote di accisa sui prodotti energetici per l'anno 2000 e aveva disposto (articolo 4, comma 4) la decorrenza delle agevolazioni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, e cioè dal 3 ottobre 2000.

Tuttavia, la concreta applicazione delle agevolazioni di che trattasi è subordinata all'emanazione di un apposito regolamento di attuazione (articolo 8, comma 13, della citata legge n. 448 del 1998).

A tal riguardo, la legge finanziaria per il 2001 (articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) ha stabilito che, fino alla data di entrata in vigore dell'emanando regolamento, le agevolazioni in argomento sono concesse secondo le procedure previste dal suindicato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze. Ciò allo scopo di anticipare i tempi per la concreta fruizione del beneficio da parte degli aventi diritto, in attesa della definizione del procedimento previsto per l'emanazione del regolamento.

In esecuzione di quanto previsto dalla norma da ultimo evidenziata, il direttore dell'agenzia delle dogane, con determinazione del 23 gennaio 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 2001, n. 24) ha fissato le modalità di applicazione del beneficio. Tale provvedimento è entrato in vigore il 14 febbraio 2001.

Il Ministro delle finanze

DEL TURCO

(2 marzo 2001)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che il Temporary International Presence in Hebron (TIPH) è un organismo internazionale presente in Palestina dal 1997 in seguito al massacro di 29 palestinesi dentro una moschea da parte del colono Baruck Goldstein. Allora Arafat chiese l'intervento dei Caschi Blu dell'ONU, ma gli israeliani rifiutarono la proposta. Su indicazione norvegese è stata quindi costituita una presenza internazionale di osservatori, senza potere di intervento;

che il TIPH è composto da circa 100 membri di 6 nazioni (Norvegia, Svezia, Danimarca, Svizzera, Turchia e Italia) ed ha il compito di osservare, documentare, riportare alle autorità militari israeliane e palestinesi le situazioni delicate (restrizioni della libertà di movimento individuale, monitoraggio dei *check point*, abusi dei militari, eccetera), ma non ha il potere di intervenire né di investigare sulle irregolarità commesse dalle autorità militari che sorvegliano Hebron;

che la missione, tuttavia, ha funzione deterrente: infatti i morti nella città di Hebron sono in numero inferiore a quelli delle altre città palestinesi. A giudizio dei rappresentanti italiani, la presenza del TIPH potrebbe essere riproposta anche in altre zone della Palestina;

che dall'inizio della seconda Intifada il TIPH è l'unica istanza ad Hebron che permette contatti tra israeliani e palestinesi che periodicamente si incontrano per discutere i rapporti, visionare i filmati e le foto riguardanti situazioni problematiche;

che i rapporti redatti dal TIPH sono confidenziali ma vengono inviati anche ai governi dei 6 paesi partecipanti alla missione. In seguito alla trasmissione di questi atti l'ambasciata svedese ha ufficialmente protestato con il Governo israeliano per gli atteggiamenti tenuti dai militari. Non risulta che il Governo italiano sia mai intervenuto,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno informare il Parlamento sui rapporti che riceve dai propri rappresentanti nel TIPH;

se non ritenga di intervenire affinché il mandato del TIPH sia ampliato, sempre in senso non violento, fino a comprendere, almeno, la possibilità di investigare sui fatti osservati.

(4-21942)

(25 gennaio 2001)

RISPOSTA. - L'Italia è impegnata nella TIPH con significative risorse umane e finanziarie che ne fanno il secondo paese partecipante dopo la Norvegia. Peraltro, il vice comandante della Forza, che collabora con il comandante per assicurare la funzionalità della missione, è italiano.

I rapporti scritti elaborati dalla TIPH rappresentano documenti importanti in quanto costituiscono la registrazione delle attività giornaliere della Forza. In particolare, tali rapporti descrivono minuziosamente i resoconti dell'osservazione effettuata dai rappresentanti TIPH durante il pattugliamento quotidiano. Si tratta comunque di attività molto concentrate localmente e confinate esclusivamente all'interno dell'area d'operatività della Forza, a Hebron in Cisgiordania. La rilevanza internazionale di tali rapporti è molto limitata, anche perchè essi si riferiscono alla descrizione di episodi osservati, senza il più delle volte l'ausilio di una verifica. Naturalmente, qualora i rapporti in questione riferissero su particolari fatti che richiedessero un'informazione al Parlamento, si procederebbe tempestivamente in questo senso.

L'ampliamento del mandato, fino a ricomprendere la possibilità di investigare sui fatti osservati, rappresenterebbe un elemento di forte novità. Infatti, attualmente, alle richieste di informazioni della TIPH, rivolte alla forze di difesa israeliane e palestinesi, viene risposto con notizie spesso lacunose. In particolare, le forze di difesa israeliane seguono la politica di non commentare situazioni per le quali non esiste una conferma ufficiale e, svolgendo anche compiti di accertamento dei fatti che si verificano nell'area, risulta improbabile che possano accettare un'eventuale estensione del mandato nel senso sopra configurato.

Peraltro, politicamente la questione relativa ad organizzazioni o corpi internazionali dotati di funzioni d'inchiesta è molto controversa e, nei rapporti arabo-israeliani, ha costituito sempre oggetto di lunghi negoziati dagli esiti difficilmente prevedibili.

È comunque opportuno rilevare che è attualmente aperto un dibattito tra i paesi partecipanti alla TIPH e israeliani e palestinesi sulla modifica del mandato della forza (anche con riferimento ad un'eventuale

revisione dei limiti geografici). Nell'ambito di tale dibattito non si mancherà di esplorare tutte le opzioni percorribili, con l'obiettivo ultimo di confermare l'importanza del ruolo della TIPH anche alla luce delle citate circostanze.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(28 febbraio 2001)

SALVATO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che il Consiglio di Europa da cinquant'anni si occupa di diritti umani e di libertà fondamentali;

che il sistema giurisdizionale attivato in seno al Consiglio d'Europa è lo strumento più efficace di tutela dei diritti della persona nel vecchio continente;

che diversi sono gli organi che nel Consiglio d'Europa si occupano di diritti umani e di libertà fondamentali, in particolare la Corte Europea sui diritti umani istituita nel 1950 dall'omonima Convenzione;

che sono più di 40 i paesi firmatari della Convenzione e moltissimi i documenti di grande importanza sui diritti della persona redatti a Strasburgo;

che, in occasione del cinquantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, con apposita legge fu istituito un comitato celebrativo della Dichiarazione;

che le politiche di promozione dei diritti umani sono indispensabili per far crescere una cultura condivisa sui temi dei diritti e delle libertà;

che molti dei documenti prodotti a Strasburgo non sono mai stati neanche tradotti in italiano e risultano quindi inaccessibili alla gran parte dei cittadini del nostro paese;

che nel 2000 si celebra il cinquantesimo anniversario della Convenzione europea sui diritti umani e la salvaguardia delle libertà fondamentali,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda intraprendere per celebrare il cinquantesimo anniversario della Convenzione e quindi promuovere il lavoro del Consiglio d'Europa in tema di diritti umani.

(4-18885)

(3 aprile 2000)

RISPOSTA. – L'Italia si è avvalsa del semestre di Presidenza del Consiglio d'Europa per celebrare adeguatamente il cinquantesimo anniversario della Convenzione europea per i diritti dell'uomo attraverso la realizzazione di iniziative intese, da una parte, a mettere in risalto quan-

to svolto dal consiglio per la tutela dei diritti e delle libertà del cittadino e, dall'altra, a dibattere ed approfondire le tematiche più significative connesse alla tutela dei diritti umani nel mondo contemporaneo.

Fra queste iniziative vanno segnalate due Conferenze internazionali del nostro periodo di Presidenza del Consiglio d'Europa: la Conferenza europea su razzismo e xenofobia (Strasburgo, 11-13 ottobre 2000) – presentata sotto lo slogan «Tutti differenti, tutti uguali. Dai principi alla pratica» – che costituirà il contributo europeo alla Conferenza mondiale sul medesimo tema prevista per il mese di settembre 2001 in Sudafrica, e la Conferenza dei Ministri competenti per i diritti umani (Roma, 3-4 novembre 2000). Quest'ultima si è conclusa con una apposita cerimonia di celebrazione del 50° anniversario della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, che venne solennemente firmata a Roma a Palazzo Barberini il 4 novembre 1950. È stata l'occasione questa per compiere un bilancio del lungo cammino percorso dal Consiglio d'Europa nel campo della tutela dei diritti umani: il tema della conferenza è stato appunto «La Convenzione europea dei diritti dell'uomo ha 50 anni. Quale avvenire per la protezione dei diritti dell'uomo in Europa?».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

INTINI

(27 febbraio 2001)

SALVATO, RUSSO SPENA. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.* – Premesso che:

il signor Carlos Alberto Chichiarelli in data 13 luglio 1990 con decreto ministeriale del Ministro del tesoro è stato sanzionato con un provvedimento disciplinare di destituzione;

il signor Chichiarelli era stato arrestato nel 1988 con l'accusa di tentato omicidio aggravato e porto e detenzione di armi da fuoco in virtù di suoi collegamenti con movimenti terroristici internazionali;

nella motivazione del provvedimento disciplinare ci fu espresso riferimento alla avvenuta assoluzione per insufficienza di prove, in ordine ai reati ascrittigli, avvenuta il 10 agosto del 1989, che non escluderebbe una sua totale assenza di responsabilità, anzi ne confermerebbe l'indegnità morale;

nel frattempo il codice di procedura penale riformato ha eliminato tale ambigua formula assolutoria;

il principio della presunzione di innocenza deve valere anche nei procedimenti disciplinari,

si chiede di sapere se non ritenga che a dieci anni di distanza vi siano le condizioni per una riammissione in servizio del signor Carlos Alberto Chichiarelli, ritenuto innocente in sede penale.

(4-20890)

(24 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale viene chiesta, in relazione alla vicenda del signor Carlos Alberto Chichiarelli, la riammissione in servizio del medesimo presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Al riguardo, si fa presente che il signor Carlo Alberto Chichiarelli, in servizio presso la soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza, è stato sospeso cautelatamente, a tempo indeterminato, a far data dal 18 settembre 1987, ai sensi dell'articolo 91 (sospensione cautelare obbligatoria) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico degli impiegati civili dello Stato), a seguito dell'ordine di cattura emesso a suo carico della procura della Repubblica di Roma, per tentato omicidio aggravato ai danni dell'ambasciatore colombiano in Ungheria e per detenzione di arma.

Con sentenza del 10 agosto 1989, n. 241/87, emanata dal giudice istruttore del tribunale di Roma, il signor Chichiarelli è stato prosciolto per insufficienza di prove. Tuttavia, nelle indagini istruttorie sono emersi, a carico del medesimo, elementi e circostanze, riportati poi nella citata sentenza assolutoria, rilevanti ai fini di una evidente incompatibilità con i doveri derivanti dal rapporto di pubblico impiego del signor Chichiarelli con questo Ministero.

Si è provveduto, pertanto, dopo le contestazioni di rito, a deferire l'interessato alla commissione di disciplina, la quale, in ottemperanza alle prescrizioni normative e nel rispetto del contraddittorio fra le parti, ha irrogato al signor Chichiarelli la sanzione della destituzione, ai sensi dell'articolo 84, lettera *a*), della legge n. 3 del 1957.

Per quanto attiene alle modifiche delle formule assolutorie, intervenute con l'introduzione del nuovo codice di procedura penale, ed all'esigenza del rispetto del principio di «presunzione di innocenza», valevole anche nei procedimenti disciplinari (*ex* articolo 653 del codice di procedura penale), si fa presente che il provvedimento disciplinare emanato nei confronti del signor Chiachiarelli, non ha avuto come fondamento la «compresenza di elementi di segno opposto e la situazione complessiva di incertezza», bensì la valutazione autonoma degli elementi di fatto emersi in sede di giudizio penale, i quali hanno portato questa amministrazione al convincimento di una totale assenza di requisiti espressamente richiesti al pubblico dipendente dalla normativa tuttora vigente per la sua permanenza in servizio.

In merito, poi, alla richiesta di una possibile riammissione in servizio nell'amministrazione dell'interessato, va precisato che, avverso il provvedimento di destituzione, il signor Chichiarelli ha prontamente presentato ricorso agli organi competenti.

Tale gravame è ancora *in itinere*, ma la sentenza di primo grado del TAR del Lazio n. 276 del 17 dicembre 1995 - 26 febbraio 1996 ha confermato in fatto ed in diritto la validità dell'intero operato di questa amministrazione. Infatti, l'organo giudicante ha evidenziato la legittimità degli atti emanati da questo Ministero, che è pervenuto alla conclusione di destituire il dipendente sulla base del comportamento tenuto dal me-

desimo in relazione a gravi fatti ed azioni, i quali, anche se non penalmente perseguibili, hanno reso incompatibile la continuazione del rapporto di servizio del Chichiarelli, rapporto non più ispirato ai principi dell'onore e del decoro che devono connotare la condotta di tutti i pubblici dipendenti.

Pertanto, alla possibile presa in considerazione di una riammissione in servizio del signor Chichiarelli ostano l'articolo 2, comma 5, della legge n. 3 del 1957, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e la citata sentenza del TAR del Lazio.

*Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica*

VISCO

(5 marzo 2001)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'Italia ha il triste primato degli infortuni sul lavoro nell'Unione europea, con un elevato numero di incidentati e invalidi;

che nel solo Biellese gli invalidi del lavoro risulterebbero pari a 4.180 unità;

che l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) svolge compiti di assistenza, anche legale e medica, nei loro confronti;

che l'ANMIL ha difficoltà a contattare incidentati e invalidi sul territorio in quanto non dispone di dati idonei per identificarli tutti;

che questi dati sarebbero in possesso dell'INAIL;

che il presidente ANMIL di Biella e dirigenti di altri sodalizi piemontesi hanno chiesto più volte, ma invano, all'INAIL di fornire dati precisi e adeguati su mutilati e vittime di infortuni, per offrire loro assistenza;

che l'INAIL si è sempre rifiutata di fornire dati e informazioni sui infortuni e invalidi, appellandosi alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla *privacy*;

che lo Stato ha precise responsabilità relativamente alla sicurezza dei lavoratori e dovrebbe contribuire a rimuovere impedimenti che non permettono alle associazioni di svolgere la funzione sociale che le contraddistingue;

che l'INAIL non dovrebbe limitarsi ad acquisire i dati ma dovrebbe garantirne un accesso, sia pur regolato, per fini di protezione sociale;

che l'INAIL dovrebbe altresì individuare procedure operative e forme di comunicazione più idonee allo scopo della diffusione dei dati nel rispetto della legge e dell'effettiva tutela della riservatezza degli individui;

che il rispetto formale e burocratico della legge sulla *privacy* non può tradursi in forme di emarginazione ulteriori e paradossali nei confronti di individui deboli e meritevoli di tutela,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra descritto;

se il Ministro non ritenga di dover porre fine a questa situazione;

se il Ministro intenda sollecitare l'INAIL a trasmettere a terzi, nel rispetto degli interessati, dati posseduti relativamente ad incidenti o invalidi del lavoro;

se il Ministro intenda sollecitare l'INAIL a collaborare maggiormente con le associazioni di tutela di mutilati e invalidi del lavoro, quale l'ANMIL.

(4-19423)

(30 maggio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha fatto presente quanto segue.

È intenzione dell'INAIL sottoporre al parere del Garante per la *privacy* la questione relativa alle reiterate istanze dell'ANMIL finalizzate ad ottenere gli elenchi di tutti i reddituari INAIL, anche se non iscritti all'Associazione stessa.

Il parere del Garante si rende necessario poichè, nonostante che lo stesso Garante, con nota del 1° dicembre 1999, si sia espresso negativamente sull'eventuale comunicazione alle associazioni di categoria dei dati personali degli invalidi, senza il preventivo consenso di quest'ultimi, l'ANMIL, sulla base di una propria particolare interpretazione della normativa sul diritto di accesso agli atti amministrativi, continua ad insistere nella richiesta di elenchi nominativi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(14 febbraio 2001)

SERENA, DANIELI. – *Ai Ministri delle finanze e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'INPS eroga 29.149 pensioni nella ex Jugoslavia spendendo circa 200 miliardi l'anno;

che tra i beneficiari di queste pensioni si annidano alcuni responsabili della pulizia etnica operata dai partigiani del maresciallo Tito contro gli italiani alla fine della seconda guerra mondiale;

che crimini di guerra hanno fatto sparire per sempre nelle cavità carsiche chiamate foibe migliaia di persone e provocato un esodo di 350.000 istriani, fiumani e dalmati;

che fino ad oggi l'Italia ha sborsato una cifra superiore ai 5.000 miliardi e che denunce, inchieste della magistratura e interrogazioni parlamentari non sono servite a bloccare questa vergogna;

che tra i beneficiari di queste pensioni vi è anche Nerino Gobbo, 79 anni, residente in Slovenia, nel maggio-giugno 1945 responsabile di Villa Segrè a Trieste, luogo di tortura delle milizie titine;

che diverse sono le testimonianze a suo carico: una denuncia alle autorità alleate, riportata negli atti del Comitato di liberazione nazionale dell'Istria, una sentenza della Corte di assise di Trieste sulla condanna in contumacia a 26 anni di reclusione;

che la sua attività è così documentata dalle sentenze della magistratura:

«Dopo qualche giorno tutta la squadra si trasferiva a Villa Segrè assumendo il nome di squadra volante (...) e passava alle dirette dipendenze del commissario del popolo «Gino» di nome Nerino Gobbo (...) Come risultò dalle deposizioni dei testi tutti i detenuti venivano bastonati e seviziati, taluni costretti a bastonarsi a vicenda e persino a mettere la testa nel secchio delle feci»;

che nel dopoguerra il Gobbo fu condannato in contumacia a 26 anni di reclusione;

che Nerino Gobbo gode della pensione INPS VOS 50306726 che gli permette di incassare dalla sede INPS di Trieste 532.500 lire per tredici mensilità,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano:

intervenire per verificare la legittimità della pensione percepita dal signor Nerino Gobbo;

verificare altre analoghe situazioni già denunciate dagli interroganti in passato e rimaste inevase.

(4-20517)

(26 settembre 2000)

RISPOSTA. – In relazione al suindicato atto parlamentare, concernente la problematica dei trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto nazionale di previdenza sociale ai cittadini dell'ex Jugoslavia, per la parte di competenza, si rappresenta quanto ha esposto al riguardo il citato Istituto.

La questione è da tempo oggetto di varie contestazioni che hanno dato luogo anche ad esposti a varie autorità. Nell'ottobre 1994 è stata richiesta dal senatore Bosco la costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta e il commissario dell'INPS *pro tempore* ha trattato approfonditamente la problematica presso la Commissione lavoro del Senato.

In proposito, l'Istituto precisa che i rapporti tra l'Italia e l'ex Repubblica jugoslava sono disciplinati dai seguenti provvedimenti internazionali:

scambio di note aggiuntivo all'accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, avvenuto a Belgrado il 5 febbraio 1959;

convenzione italo-jugoslava sulle assicurazioni sociali, firmata a Roma il 14 novembre 1957, ratificata l'11 giugno 1960, n. 85, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1961;

accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione, firmato a Belgrado il 10 ottobre 1958 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1961.

In proposito va osservato, preliminarmente, che i criteri posti a base del regime convenzionale italo-jugoslavo risultano identici a quelli di tutte le altre convenzioni internazionali e riguardano quanto segue.

Punto A

la parità di trattamento;

la possibilità di sommare i periodi assicurativi compiuti nei due paesi, al fine di raggiungere i requisiti amministrativi previsti dalle rispettive legislazioni previdenziali;

la pro-ratizzazione delle pensioni in funzione dei periodi assicurativi fatti valere nei singoli paesi contraenti;

l'esportabilità delle prestazioni acquisite a carico dei paesi contraenti.

La quasi totalità delle convenzioni stipulate dall'Italia consentono di procedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi a condizione che sia fatto valere un periodo minimo assicurativo (di solito un anno) a carico di ciascuno Stato contraente. Ai sensi della citata Convenzione italo-jugoslava, per effettuare la totalizzazione è sufficiente, invece, che a carico dell'assicurazione di ciascuno dei due paesi sia fatto valere un periodo minimo di una settimana. Il periodo assicurativo italiano può essere rappresentato, sulla base di un parere espresso da questo Ministero, nota del 18 novembre 1976, anche da soli contributi figurativi accreditati o per servizio militare, circostanza questa che interessa, ovviamente, tutto il settore degli accordi bilaterali.

Per quanto riguarda l'integrazione al trattamento minimo, si fa presente che soltanto a partire dalla legge n. 407 del 1990 detta integrazione è subordinata alla sussistenza di un periodo minimo di contribuzione effettiva in Italia di un anno, periodo elevato a cinque anni con la legge n. 438 del 1992 e a dieci anni con la legge n. 724 del 1994.

Punto B

L'INPS precisa che per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori migranti, il principio comune sancito in tutte le convenzioni internazionali di sicurezza sociale, compresa quindi quella italo-jugoslava, prevede l'assoggettamento alla legislazione del paese nel cui territorio tale lavoratore svolge la sua attività lavorativa (*lex loci*).

La particolare condizione dei territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia, in forza del Trattato di pace del 1947, ha reso necessario regola-

mentare, con lo Scambio di note italo-jugoslavo del 5 febbraio 1959, le obbligazioni in materia di assicurazioni sociali verso gli abitanti in detti territori per i periodi compiuti anteriormente al 1° maggio 1945, data dalla quale hanno cessato l'attività gli enti assicuratori italiani, sotto la legislazione italiana, e posteriormente al 30 aprile 1945 fino al 18 dicembre 1954, data della conclusione dell'Accordo italo-jugoslavo, che ha regolamentato definitivamente le obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario derivanti dal Trattato di pace, sotto la legislazione jugoslava.

In particolare, per quanto concerne i periodi compiuti sotto la legislazione italiana prima del 1° maggio 1945, il punto 2 dello Scambio di note prevede che detti periodi siano presi in considerazione da parte italiana o jugoslava in base alla cittadinanza italiana o jugoslava degli interessati.

La deroga al principio della *lex loci*, operata dal citato scambio di note, data l'eccezionalità della situazione, trova applicazione solo con riferimento alle attività lavorative svolte «nei territori ceduti», con esclusione quindi di eventuali periodi compiuti al di fuori di detti territori, in Italia o in Jugoslavia, per i quali deve trovare applicazione il principio comune. Da ciò consegue che i cittadini jugoslavi mantengono i loro diritti nei confronti della legislazione italiana in dipendenza di attività lavorativa svolta in altra parte del territorio italiano.

L'INPS afferma che si è sempre attenuto a tali criteri e che sono state trasferite all'ente previdenziale jugoslavo solo le posizioni assicurative delle persone divenute cittadini jugoslavi, che erano in carico alle sedi INPS di Zara, Pola e Fiume, e non tutte le posizioni eventualmente esistenti, in favore dei medesimi soggetti, presso le altre sedi del territorio nazionale. Pertanto, i periodi di contribuzione figurativa per servizio militare reso nelle Forze armate italiane da persone abitanti nei territori ceduti che abbiano acquisito, per effetto del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, la cittadinanza jugoslava, debbono essere presi in considerazione dalla legislazione italiana, trattandosi di servizi resi allo Stato nella sua interezza e non in una sua circoscrizione territoriale, e ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno di eventuali ulteriori periodi di assicurazione obbligatoria in favore degli stessi.

Punto C

Non esiste, per i cittadini della ex Jugoslavia che abbiano prestato servizio nelle Forze armate italiane, alcuna preclusione all'applicazione delle disposizioni recanti benefici in favore di combattenti e reduci nei casi in cui tali soggetti si siano resi responsabili di azioni di terrorismo o di sevizie, analoga a quella prevista, dalla legge 2 aprile 1958, n. 364, per gli altoatesini che hanno combattuto nelle file della *Wermacht*. Al riguardo l'INPS altresì esclude, sulla base del parere espresso in proposito dalla propria Avvocatura, ogni applicazione estensiva di tale legge nei confronti di soggetti diversi da quelli esplicitamente menzionati dalla legge stessa.

Punto D

In ordine alle possibili falsificazioni della documentazione presentata da cittadini jugoslavi nonchè alla mancanza di controlli da parte dell'INPS, lo stesso Istituto rappresenta che per l'audizione predetta, svoltasi in Senato, è stata effettuata una accurata indagine presso la sede di Trieste. In tale ambito sono stati riesaminati circa 700 fascicoli, dai quali è emerso che le condizioni di assicurazione, di contribuzione e, in particolare, per l'effettuazione di servizio militare sono suffragate da certificazione originale o in copia autentica. È stato altresì accertato che nei casi in cui per l'attestazione di tali condizioni siano stati esibiti atti di notorietà o dichiarazioni sostitutive, non supportati da idonea documentazione o certificazione, le relative domande sono state regolarmente respinte. I casi, poi, di certificazione palesemente artefatta sono stati tempestivamente segnalati all'autorità giudiziaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(14 febbraio 2001)

STIFFONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

la sicurezza del cittadino è un diritto costituzionalmente sancito e, pertanto, è al di sopra di qualunque legge dello Stato, ivi compresa la legge sulla *privacy*;

la criminalità è diventata oggi un vero e proprio dramma sociale, dinanzi al quale le Autorità di pubblica sicurezza sono, loro malgrado, impotenti;

per l'affinamento delle tecniche oggi le rapine in banca vengono effettuate frequentemente con l'uso del taglierino, strumento che facilmente elude il controllo dei metal – detector;

clienti indifesi diventano ostaggio in balia di criminali senza scrupoli e disposti a tutto pur di portare a termine i loro intenti delittuosi,

l'interrogante chiede quale sia l'opinione del Governo in merito alle seguenti ipotesi operative:

l'opportunità di far installare telecamere all'esterno e/o all'interno delle banche, solo al fine di poter identificare il soggetto che vuole entrare nella banca medesima;

la possibilità di installare, sempre all'esterno delle banche, dispositivi di rilevazione delle impronte digitali dei clienti, permettendone l'accesso soltanto a coloro che si lascino identificare;

l'obbligo per le banche, che subiscano rapine, di utilizzare le immagini registrate secondo l'ipotesi *a)* o *b)*, sviluppando la fotografia se-

gnaletica del malvivente e consegnandola a tutti i quotidiani, nazionali e locali, per una immediata pubblicazione.

(4-22106)

(6 febbraio 2001)

RISPOSTA. – Sul problema proposto dall'onorevole interrogante lo scrivente ha già risposto in Parlamento il 1° febbraio 2001, tramite il sottosegretario senatore Brutti, in occasione dello svolgimento di un'interpellanza del suo stesso gruppo parlamentare e vertente sul medesimo argomento.

Si ritiene quindi opportuno rinviare alla relazione illustrata nella circostanza dal Governo, nel testo pubblicato nel resoconto stenografico della seduta.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

BIANCO

(27 febbraio 2001)

VALENTINO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che dal marzo 1997 il dottor Francesco Bellaroto, domiciliato in Roma, continua a ricevere presso la propria abitazione comunicazioni da parte dell'INPS, indirizzate all'ex Democrazia Cristiana, apparentemente debitrice nei confronti dell'ente suddetto di cospicue somme;

che le comunicazioni a firma dei dirigenti che si sono succeduti a capo dell'Ufficio riscossione crediti dell'INPS, dottori Mauro Calosci, Alberto Rissone ed in ultimo dottor Fenetti, erano tutte indirizzate alla Democrazia Cristiana, comitato romano, ovvero al Partito Popolare Italiano comitato romano, via dei Somaschi 1, Roma, ma inoltrate inspiegabilmente presso l'indirizzo del dottor Bellaroto;

che a nulla sono valse le puntuali e pazienti risposte del dottor Bellaroto il quale ha reiteratamente precisato di non aver mai detenuto la carica di rappresentante legale del partito in questione e che tutte le richieste avrebbero dovuto essere indirizzate ai legali rappresentanti del Partito Popolare Italiano comitato romano, la cui sede, come confermato dall'elenco telefonico, continuava ad essere in via dei Somaschi 1,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sia noto ai firmatari delle comunicazioni in questione nonché ai responsabili degli uffici che le richieste inoltrate a soggetto non abilitato a riceverle non interrompono i termini di prescrizione e sono *tanquam non esset*;

se non si ritenga che la reiterazione di tali inutili condotte non sia, in buona sostanza, un tentativo strumentale di far decorrere il termi-

ne di prescrizione caducando, così, il diritto dell'ente previdenziale a favore dei reali obbligati;

se tutto ciò imponga un adeguato intervento ispettivo teso a conoscere le ragioni che determinano il perdurare della situazione sopra denunciata;

se non appaia necessario conoscere chi autorizzi la stesura delle lettere in argomento ed il loro inoltro ad un soggetto che ha puntualmente documentato come non abbia titolo per riceverle e chi debba essere invece il reale destinatario.

(4-20647)

(4 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, nella quale viene rappresentato il problema del continuo invio di corrispondenza intestata alla ex Democrazia Cristiana, al domicilio del dottor Bellaroto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato quanto segue.

Gli uffici della sede di Roma centro in seguito alla restituzione al mittente di comunicazioni inviate al comitato romano del Partito popolare italiano, con sede a Roma, in via dei Somaschi 1, hanno accertato, attraverso la consultazione dell'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, che il rappresentante legale del comitato sopracitato era proprio il dottor Bellaroto, con residenza in Roma, piazza Stefano Jacini 5.

Pertanto, come già comunicato dall'INPS all'interessato con lettera del 5 ottobre 2000, è necessario che il dottor Bellaroto, qualora nel periodo interessato non abbia, come dichiara, rivestito la carica suddetta, si premuri di far correggere dal Ministero delle finanze l'informazione contenuta nell'anagrafe tributaria, ai cui dati l'Istituto è tenuto a far riferimento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(14 febbraio 2001)
